

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

Presidente

Riccardo PATUMI

Consigliere – relatore

Francesco LIGUORI

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **46610** del registro di segreteria,
promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:

Consorzio PARWORLD - Consorzio per l'internazionalizzazione, c.f./p. IVA
03508250366, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

MESSORA Enrico, c.f. MSSNRC66B17F257M, nato a Modena il 17.2.1966
residente a Londra, in proprio e nella qualità di amministratore di fatto del
Consorzio PARWORLD;

VOLOGNI Massimo, c.f. VLGMSM65T30G337N, nato a Parma il 30.12.1965
e residente a Londra, in proprio e in qualità amministratore di diritto del
Consorzio PARWORLD dal 11.05.2015 fino al 20.07.2016;

AMARO Kenneth, c.f. MRAKNT81P19Z318A, nato in Ghana (EE) il
19.9.1981, in proprio e in qualità di amministratore di diritto del Consorzio
PARWORLD dal 20.07.2016, rappresentato e difeso dall'avvocata
Mariagrazia De Gennaro;

Visto l'atto di citazione in riassunzione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 febbraio 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore consigliere Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Domenico De Nicolo e l'avvocata Mariagrazia De Gennaro per il convenuto Kenneth Amaro.

FATTO

1. Con **atto di citazione in riassunzione**, la Procura regionale contabile presso questa Sezione Giurisdizionale ha agito nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe a seguito dell'ordinanza n. 87/2025 con la quale la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, pronunciando sull'odierno giudizio, si è dichiarata territorialmente incompetente, indicando la competenza di questa Sezione.

Il Pubblico Ministero, dopo aver fatto un breve riassunto dei fatti, ha riprodotto l'atto di citazione emesso in materia dalla Procura regionale per il Lazio sottoponendolo alle valutazioni di questo Collegio giudicante.

1.1. La vicenda riguarda l'illecita percezione da parte del consorzio Parworld di contribuzioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) per promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

A monte si colloca la normativa che ha introdotto i consorzi per l'internazionalizzazione allo scopo di sostenere, mediante contributi, lo svolgimento di attività promozionali per favorire la diffusione internazionale di prodotti e servizi delle piccole e medie imprese italiane.

In particolare, l'art. 42, comma 6, del decreto legge n. 83/2012, stabilisce, che *"ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la*

copertura di non più del 50% delle spese da essi sostenute per l'esecuzione

dei progetti per l'internazionalizzazione". Destinatario del contributo è il

consorzio che poi lo ripartisce tra le imprese partecipanti al progetto. Le

relative iniziative devono essere realizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

dell'anno oggetto del contributo. Il Progetto deve coinvolgere, in tutte le sue

fasi, non meno di cinque PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse

regioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera.

Oggetto dell'atto di citazione i contributi pubblici chiesti dal consorzio Parworld

per gli anni 2013 e 2014. Come da segnalazione di danno erariale redatta

dalla Guardia di Finanza a valle di indagini delegate dalla Procura della

Repubblica di Modena, è stato accertato che per ottenere i contributi di cui

sopra era stato architettato un sistema di frode perpetrato con il ricorso a

società di comodo inglesi, riconducibili agli stessi indagati, le quali emettevano

false fatture che venivano presentate a rendicontazione delle spese ammesse

a contributo; inoltre, venivano contraffatti a tal fine bilanci societari e verbali

sociali del consorzio. Venivano altresì creati falsi documenti per far risultare

soci alcune società Emiliano-Romagnole, le quali erano all'oscuro di far parte

dei consorzi e di risultare partecipanti ai bandi in esame.

In riferimento ai bandi relativi agli anni 2013 e 2014 sono stati erogati in favore

del consorzio Parworld contributi pubblici per un totale di 66.567,05 euro che

il Mise ha inutilmente cercato di recuperare dopo essere stato messo a

conoscenza dell'azione penale esercitata nei confronti degli odierni convenuti

per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,

falsità ideologica in atto pubblico, associazione a delinquere, autoriciclaggio e

dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo ed emissione di fatture per

operazioni inesistenti. Dette somme sono state poi iscritte a ruolo. Nei confronti degli odierni convenuti è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca della somma complessiva di euro 1.277.582,41, corrispondente ai contributi illecitamente liquidati, alle imposte evase ed alle fatture per operazioni inesistenti.

L'azione contabile odierna ha in particolare ad oggetto i contributi erogati dal Mise in favore del consorzio Parworld per attività relative all'anno 2013 e 2014, a seguito di domande presentate a firma del rappresentante legale *pro tempore* Luigi Battelli, ed erogati rispettivamente in data 21.11.2014 (43.539,91 euro) e 29.7.2015 (23.027,14 euro) sul conto corrente intestato al consorzio in questione.

1.2. Per quanto riguarda gli apporti dei singoli convenuti, come risultanti dalle indagini penali, la Procura afferma quanto segue:

Promotore dell'associazione a delinquere è risultato essere Enrico Messorà, il quale secondo la Procura contabile agiva da amministratore di fatto del consorzio, in stretta collaborazione con i complici ai quali, come emerso a seguito di intercettazioni telefoniche, assegnava compiti diversi per il raggiungimento dello scopo criminoso, predisponendo documentazione contabile fittizia ed artefatta. Inoltre, organizzando i flussi finanziari attraverso una serie di intermediari finanziari italiani ed esteri ai quali demandava il trasferimento fraudolento dei fondi, camuffandoli da pagamenti di fornitori esteri. Ciò, pur non comparendo ufficialmente in nessuna carica dei consorzi coinvolti. In particolare, venivano predisposte fatture per operazioni inesistenti da parte di società inglesi a lui riconducibili, le quali creavano costi fittizi che poi venivano rendicontati alla Regione Emilia-Romagna ed al Ministero per lo

sviluppo economico.

Il commercialista Federico Caliumi redigeva i documenti contabili necessari per l'ottenimento dei contributi e predisponava i bilanci sociali sulla base di disposizioni impartitegli dal sig. Messora.

Il dott. Luigi Battelli, invece, secondo il Pubblico Ministero sarebbe risultato responsabile degli illeciti in argomento in quanto amministratore di diritto del consorzio Parworld dal 12.3.2013 al 11.5.2015, nonché in ragione del fatto che aveva sottoscritto le domande di contributi per i bandi del 2013 e del 2014. Inoltre, aveva altresì firmato la dichiarazione dei redditi UNICO 2014, relativa all'annualità d'imposta 2013, nella quale sono confluiti tutti i costi e l'iva derivanti dalla contabilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti: escamotage contabile che ha permesso al consorzio di conseguire un risparmio d'imposte IRES ed IVA.

Gli è subentrato, quale rappresentante legale ed amministratore del consorzio Parworld dal 11.05.2015 al 20.07.2016, Massimo Vologni il quale, afferma la Procura regionale, ha partecipato all'associazione a delinquere nel periodo sopraindicato e, sempre nel periodo di tempo in cui era amministratore del consorzio, ha presentato, sottoscrivendola, la domanda di finanziamento pubblico per il bando 2015 della RER per sovvenzionare l'internazionalizzazione delle PMI, per il quale, in data 08.06.2016, il consorzio ha percepito 60.000,00 euro. Il sig. Vologni ha poi sottoscritto la dichiarazione dei redditi UNICO 2015, relativa all'annualità d'imposta 2014, nella quale sono confluiti i costi e l'iva derivanti dalla contabilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti. Infine, si è attivato per trasferire la titolarità del consorzio al sig. Kenneth Amaro per non esserne ulteriormente responsabile.

SENT. N. 103/2026/R

Kenneth Amaro, di professione facchino, è invece rappresentante legale e amministratore del Consorzio PARWORLD dal 20.07.2016 a oggi, per quanto risultava alla Procura al momento di emettere l'atto di citazione. Secondo un'intercettazione telefonica sarebbe stato pagato 1.000,00 euro per assumere la carica di presidente del consorzio Parworld come testa di paglia (n.b. nell'intercettazione si parla di "testa di ponte"); ha poi sottoscritto la dichiarazione dei redditi UNICO 2016 relativa all'annualità d'imposta 2015 nella quale sono confluiti tutti i costi derivanti dalla contabilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti oggetto d'indagine. Inoltre, la Procura evidenzia che era il legale rappresentante del consorzio al momento della revoca del contributo.

1.3. Le condotte sopra descritte hanno cagionato al Ministero per lo sviluppo economico (MiSE), oggi Ministero delle imprese e del made in Italy, in riferimento ai bandi 2013 e 2014 azionati con il presente giudizio, un danno complessivamente quantificato dalla Procura regionale nella somma di 66.567,05. Tuttavia, da tale somma l'Accusa decurta una quota pari al 20%, che ha imputato all'apporto causale di Luigi Battelli, deceduto, e del 25% riconducibile alle condotte del dott. Federico Caliumi, che ha ritenuto di non citare in giudizio in quanto assolto in sede penale con sentenza n. 204/2022 del Tribunale di Modena per la contestata falsificazione dei bilanci, con la motivazione "perché il fatto non sussiste". Il danno risarcibile dagli odierni convenuti viene conclusivamente quantificato in 36.612,65 euro.

1.4. Il **rapporto di servizio** che legava i convenuti alla pubblica amministrazione viene rinvenuto sulla base della giurisprudenza contabile che lo considera sussistente qualora soggetti privati destinatari di risorse

pubbliche svolgano un'attività funzionalizzata alla realizzazione di un programma di pubblico interesse. Tra essi sono chiamati a rispondere anche gli amministratori in via di fatto, oltre che i rappresentanti legali dell'ente destinatario dei contributi pubblici.

Nel caso di specie la Procura contabile ravvisa tale rapporto tanto nei confronti del consorzio Parworld, beneficiario formale dei contributi in parola, quanto nei confronti degli amministratori di diritto e di fatto del consorzio medesimo, nel periodo in cui questi ultimi hanno posto in essere le condotte fraudolente oggetto dell'odierno giudizio.

1.5. La Procura contabile evidenzia di aver individuato il **soggetto danneggiato** nell'ente che ha erogato la somma, quindi nel Ministero dello sviluppo economico, oggi ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy.

1.6. Per quanto sopra esposto, ai fini della riassunzione la Procura regionale presso questa Sezione ha citato i soggetti in epigrafe indicati e, nel rassegnare le **conclusioni**, ne ha chiesto la condanna a pagare, in favore del Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a titolo di risarcimento del danno erariale, con il vincolo della solidarietà, la somma di 36.612,65 euro riferita, come già sopra evidenziato, ai bandi 2013 e 2014, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

2. Il convenuto **Kenneth Amaro** si è costituito in giudizio mediante una memoria difensiva depositata in data 28 gennaio 2026.

Il difensore del convenuto nell'esporre brevemente i fatti ricorda che il suo assistito ha ricoperto il ruolo di amministratore del consorzio Parworld solo dal

20 luglio 2016 e che le condotte fraudolente in argomento si sono concentrate negli anni 2013-2017, con particolare riferimento ai bandi MISE 2013 e 2014, periodo durante il quale il sig. Kenneth Amaro non rivestiva alcun ruolo nell'organigramma consortile.

Preliminarmente, eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte nei confronti del suo assistito affermando che quest'ultimo, non avendo mai gestito direttamente fondi pubblici ed essendosi limitato a ricoprire formalmente il ruolo di amministratore del consorzio in un periodo successivo alle condotte contestate, non sarebbe stato in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

Inoltre, afferma anche la carenza di legittimazione passiva del sig. Amaro il quale non avrebbe mai partecipato alle condotte contestate, né avrebbe rivestito alcun ruolo decisionale.

Nel merito, sostiene che dagli atti non emergerebbe alcuna condotta a lui imputabile in relazione alle vicende oggetto del presente procedimento e che le contestazioni della Procura sarebbero generiche. Tale circostanza si porrebbe in contrasto con il principio di personalità della responsabilità erariale.

Non sarebbe, infine, dimostrato il danno erariale specificamente riconducibile alle sue condotte.

Da quanto sopra esposto si evincerebbe che la Procura contabile non avrebbe assolto l'onere probatorio gravante su di essa.

Nel rassegnare le conclusioni chiede:

- in via preliminare, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte;
- in subordine, che sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva del sig.

Kenneth Amaro;

- nel merito, che sia rigettata la domanda nei suoi confronti.

Con vittoria di spese.

3. I restanti convenuti non si sono costituiti in giudizio.

4. All'udienza del 18 febbraio 2026, il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione, nel merito, del signor Amaro Kenneth. Per il resto le parti costituite hanno insistito con le conclusioni in atti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, dev'essere affermata la **regolarità del contraddittorio** nei confronti dei convenuti consorzio Parworld, Enrico Messora e Massimo Vologni, essendo stati loro regolarmente notificati l'atto di citazione e il decreto di fissazione di udienza.

In particolare, nei confronti del consorzio Parworld la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 139, comma 2 del c.p.c.; rispetto a Enrico Messora e Massimo Vologni, residenti nel Regno Unito, tramite consolato generale d'Italia a Londra.

Pertanto, non essendosi costituiti in giudizio, dev'essere dichiarata la loro contumacia.

2. In via pregiudiziale dev'essere affermata la **giurisdizione** di questa Corte non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti che ravvisano un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato percettore nel caso in cui detto contributo sia finalizzato alla realizzazione di un programma di pubblico interesse al quale partecipa il beneficiario.

3. È ora possibile passare al **merito**.

SENT. N. 103/2026/R

L'antigiuridicità della condotta in questione emerge con evidenza dalla documentazione depositata: il consorzio Parworld ha ottenuto contributi pubblici finalizzati a favorire l'internazionalizzazione di piccole e medie imprese mediante il finanziamento di costi destinati al consorzio stesso, che poi avrebbe dovuto ripartire detti contributi tra le imprese partecipanti. Nel caso in questione, tuttavia, i costi erano fittizi, in quanto documentati mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e le società che risultavano consorziate per la partecipazione al progetto ammesso alla contribuzione in realtà sono risultate inconsapevoli di tale partecipazione, come meglio dettagliato nella parte in fatto di questa sentenza.

Ne consegue, quindi, la valutazione di illiceità dell'operazione che ha cagionato al Ministero erogante un danno conseguente ai contributi ingiustificatamente erogati.

L'elemento soggettivo è senza dubbio il dolo, in ragione degli artifici e raggiri posti in essere per ottenere illecitamente i finanziamenti *de quibus*.

4. Di quanto sopra dev'essere innanzitutto chiamato a rispondere il **consorzio Parworld**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in quanto beneficiario del finanziamento.

5. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte in fattispecie distrattive la responsabilità si estende agli **amministratori**, di diritto e di fatto, che con la loro condotta abbiano materialmente contribuito alla mancata destinazione del finanziamento al suo scopo pubblicistico.

6. Non vi sono dubbi in merito alla responsabilità del sig. **Enrico Messorà**, promotore dell'associazione a delinquere in questione e amministratore di fatto del consorzio nel periodo in cui sono stati chiesti ed ottenuti i

finanziamenti, come emerge dalle intercettazioni telefoniche e dalle testimonianze raccolte. Era proprio il Messori, infatti, a impartire disposizioni a tutti i soggetti coinvolti nelle indagini, tra i quali il commercialista Federico Caliumi che materialmente disponeva la documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi.

7. Diverso discorso dev'essere fatto per il sig. **Massimo Vologni**. Quest'ultimo, infatti, è stato amministratore del consorzio Parworld dall'11.5.2015 al 20.7.2016. Le domande relative ai finanziamenti indebitamente ottenuti e *sub iudice* sono state entrambe presentate, tuttavia, in un momento antecedente: la prima in data 15.3.2013 per attività relative all'anno 2013, con relativa liquidazione avvenuta in data 21.11.2014; la seconda in data 13.3.2014, per attività da porre in essere nello stesso anno, con rendicontazione del progetto presentata in data 28.4.2015 e liquidazione il 29.7.2015.

Quindi, il sig. Massimo Vologni è diventato amministratore di diritto del consorzio quando non solo si era concluso del tutto l'iter relativo al primo finanziamento, ma anche il secondo era stato già rendicontato. Pertanto, nessun apporto causale può avere dato rispetto all'illecito in questione, non rilevando la circostanza che il secondo finanziamento sia stato erogato quando era già diventato amministratore. Neppure sembra essere decisiva la presentazione da parte sua della dichiarazione dei redditi UNICO 2015, relativa all'annualità d'imposta 2014, in quanto successiva all'erogazione e, quindi avente un potenziale rilievo solo sul piano tributario, che esula dal presente processo di responsabilità erariale.

La circostanza riportata dalla Procura regionale che il signor Vologni ha

presentato, sottoscrivendola, la domanda di finanziamento pubblico per il bando 2015 (per il quale, in data 08.06.2016, il consorzio ha percepito 60.000,00 euro) è del tutto irrilevante, in quanto il presente giudizio ha ad oggetto solo i bandi per gli anni 2013 e 2014.

Da ultimo, la sua consapevolezza degli illeciti che erano stati perpetrati, che trova un riscontro nel fatto che si è adoperato per far attribuire la carica di amministratore del consorzio al sig. Kenneth Amaro, nulla aggiunge in merito all'assenza del requisito dell'apporto causale rispetto ai due finanziamenti oggetto del giudizio.

Pertanto, il sig. Massimo Vologni dev'essere assolto.

8. In adesione alla richiesta formulata in udienza dalla Procura regionale dev'essere assolto anche il sig. **Kenneth Amaro**.

Quest'ultimo è stato rappresentante legale e amministratore del consorzio Parworld a decorrere dal 20.07.2016. Di professione è facchino. Secondo un'intercettazione telefonica sarebbe stato pagato 1.000,00 euro per assumere la carica di Presidente del consorzio in argomento come testa di paglia (n.b. nella intercettazione si parla di "testa di ponte"); ha sottoscritto la dichiarazione dei redditi UNICO 2016 relativa all'annualità d'imposta 2015, nella quale sono confluiti i costi derivanti dalla contabilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti oggetto d'indagine; infine, la Procura regionale evidenzia che era il legale rappresentante del Consorzio al momento della revoca del contributo.

Per quanto sopra, avendo assunto la carica successivamente alla presentazione della richiesta e dell'erogazione dei finanziamenti anch'egli, come il sig. Massimo Vologni, non ha fornito alcun apporto causale rispetto al

danno in contestazione. Una sua eventuale responsabilità potrebbe ravvisarsi per aver sottoscritto la dichiarazione dei redditi UNICO 2016, relativa all'annualità d'imposta 2015, nella quale, come già ricordato, sono confluiti i costi derivanti dalla contabilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, ma si collocherebbe essenzialmente su un piano tributario, così come per il sig. Massimo Vologni.

9. Conclusivamente, il consorzio Parworld e il sig. Enrico Messori devono essere condannati a risarcire 36.612,65 euro in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, oltre alla rivalutazione monetaria dalle date di erogazione dei contributi sino al deposito della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal suddetto deposito al soddisfo. La responsabilità è in solido, in quanto consegue condotte riconosciute come dolose.

La richiesta attorea, integralmente accolta, tiene conto della quota attribuibile al deceduto sig. Luigi Battelli e al dott. Federico Caliumi, quest'ultimo non convenuto in giudizio dopo la sua assoluzione penale.

Una volta decurtato l'ammontare dei finanziamenti dell'importo che la Procura riconduce virtualmente all'apporto causale dei sigg. Luigi Battelli e Federico Caliumi, della restante quota di danno devono rispondere interamente il consorzio Parworld e il sig. Enrico Messori, in quanto dev'essere causalmente ricondotta interamente alla condotta del sig. Messori, con estensione della responsabilità al consorzio; pertanto, su di essa non incide l'odierna assoluzione dei sigg. Massimo Vologni e Kenneth Amaro.

10. Le **spese** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

SENT. N. 103/2026/R

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione, in accoglimento parziale della domanda attorea:

- dichiara la **contumacia** dei convenuti consorzio Parworld, Massimo Vologni

ed Enrico Messori;

- dichiara la **giurisdizione** della Corte dei conti;

- **assolve** i convenuti Massimo Vologni e Kenneth Amaro;

- **condanna** in solido Enrico Messori e il consorzio Parworld, in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, a pagare, in favore del Ministero delle

imprese e del made in Italy, l'importo di 36.612,65 euro, oltre alla rivalutazione

monetaria, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalle date di erogazione dei

contributi sino al deposito della presente sentenza e agli interessi legali sulla

somma rivalutata dal suddetto deposito fino al soddisfo;

- liquida in favore del sig. Kenneth Amaro le **spese legali**, a carico del

Ministero delle imprese e del made in Italy, nella somma di 3.000,00

(tremila/00) euro, oltre al 15% per spese generali e oneri come per legge;

- nulla per le **spese** in riferimento alla posizione del sig. Massimo Vologni, non

costituito in giudizio;

- condanna il consorzio Parworld in persona del legale rappresentante *pro*

tempore ed Enrico Messori, in solido, alle **spese di giudizio** che si liquidano

in euro 137,68 (euro centotrentasette/68).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2026

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)